

		SENT. NR. 92/2024/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Vittorio	RAELI	Presidente e relatore
	Marco	CATALANO	Consigliere
	Riccardo	PATUMI	Consigliere
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46219 proposto dal Procuratore regionale nei confronti di PASSARINI dottor Mauro, nato a Bologna il 6.7.1957 (cod. fisc. PSSMRA57L06A944W), residente in Marina di Ravenna (RA) alla Via Silvio Pellico n. 2/A. , per il pagamento, in favore dell'AUSL della Romagna, della somma di € 20.561,00 (ventimilacinquecentosessantuno/00), e, in favore del Ministero della Salute, di € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.	
		Udita, alla pubblica udienza del 10 luglio 2024, la relazione del consigliere dott. Vittorio Raeli;	
		Udito, per la Procura regionale, il sostituto procuratore generale dott. Salvatore Sardella, il quale si è riportato agli scritti depositati;	
		Visti gli atti del procedimento istruttorio n. I02958/2021/DND, esitati nell'atto di citazione, completo di relata di notifica;	
			1

Visto l'atto di citazione, depositato in data 22/02/2024;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO

Il Procuratore regionale ha esposto i fatti posti a base dell'atto di citazione, secondo quanto testualmente riportato:

"1. Da notizie apparse su quotidiani on line nel novembre del 2021 (doc. n. 1 dell'elenco dei documenti offerti in comunicazione, d'ora in avanti elenco) questa Procura apprendeva dell'arresto del dottor PASSARINI Mauro, medico di medicina generale in rapporto di convenzione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, con l'imputazione di falso, peculato e corruzione in relazione alla simulata somministrazione di vaccini contro il covid-19 a pazienti no vax, così permettendo loro di ottenere indebitamente il cd. green pass.

2. Per quanto di propria competenza, con decreto di delega istruttoria n. 28/2022 dell'11.4.2022, questa Procura incaricava la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna, di acquisire gli atti dell'indagine penale e dell'eventuale indagine interna svolta sulla vicenda dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, d'ora in avanti anche AUSL della Romagna o Azienda. Il predetto Nucleo riscontrava la delega istruttoria con l'annotazione di polizia erariale prot. n. 0398258/2022 del 7.12.2022 (doc. n. 2 dell'elenco).

3. Con nota prot. n. 2023/0002074/P del 3.1.2023 (doc. n. 3 dell'elenco), l'U.O. Affari Generali e Legali dell'AUSL della Romagna, integrava le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, dettagliando ulteriormente in ordine

ai pregiudizi derivati all'Azienda dall'illecito operato del dottor PASSARINI, rappresentando, nello stesso tempo, che lo stesso aveva inteso procedere alla rifusione del danno causato mediante due assegni circolari, accettati dalla stessa Azienda a titolo di acconto, dell'importo, rispettivamente, di euro 6.000 e di euro 10.000.

4. Con annotazione prot. n. 0336253/2023 dell'11.10.2023 (**doc. n. 4** dell'elenco), il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Ravenna trasmetteva copia della sentenza n. 755/2022 depositata in data 15.12.2022, con cui il GIP del Tribunale di Ravenna, all'esito del procedimento penale n. 5413/2022 RGNR (4199/2022 R GIP), aveva applicato su richiesta delle parti ex art. 444 C.p.p., al dottor PASSARINI Mauro, in ordine ai reati ascrittigli, la pena di due anni di reclusione; la sentenza diveniva irrevocabile in data 2.2.2023 (**doc. n. 4** dell'elenco – file denominato "Allegato_1_sentenza_755_2022.pdf").

5. Emergendo dagli atti sin qui richiamati condotte pregiudizievoli per l'erario e per l'immagine dell'Azienda, questo Pubblico Ministero gli notificava (**doc. n. 7** dell'elenco) l'informativa prevista dall'art. 67 del Codice di giustizia contabile (**doc. n. 6** dell'elenco), d'ora in avanti C.g.c., contestandogli il danno patrimoniale e d'immagine cagionato all'AUSL della Romagna ed il danno patrimoniale cagionato al Ministero della Salute ed invitandolo a inviare e/o depositare presso la segreteria della intestata Procura le proprie deduzioni scritte, avvertendolo della facoltà di richiedere l'audizione difensiva a norma del medesimo articolo.

6. Il dottor PASSARINI non ha presentato deduzioni scritte, né ha richiesto di essere audito.”.

E, inoltre:

“III. Venendo alle condotte in contestazione, dagli atti acquisiti in corso di istruttoria, richiamati nella parte in fatto, risulta oggettivamente acclarato avere il dottor PASSARINI, medico di medicina generale convenzionato con l'AUSL della Romagna, da agosto 2021 sino alla data del suo arresto, avvenuto in data 6 novembre dello stesso anno, nel pieno della campagna vaccinale per il contrasto alla diffusione del covid-19, nella qualità di medico vaccinatore, attestato falsamente l'inoculazione del vaccino a 294 pazienti (226 residenti nel Comune di Ravenna, di cui 166 suoi assistiti, e 68 provenienti da altri comuni) inserendo i dati dell'avvenuta vaccinazione nell'apposito applicativo telematico del Ministero della Salute, denominato piattaforma Sole Web.

IV. Dai medesimi atti risulta, inoltre, che a seguito dell'inserimento da parte del dottor PASSARINI dei predetti dati nell'apposito applicativo, il Ministero della Salute rilasciava ai pazienti falsamente vaccinati l'apposita certificazione verde covid-19 (cd. green pass) alla quale costoro non avrebbero avuto diritto.

V. I medesimi atti evidenziano, inoltre, avere il dottor PASSARINI, nella predetta sua qualità, ritirato dalla farmacia dell'Ospedale di Ravenna, nel periodo interessato dalle indagini penali - più precisamente, in data 16.9.2021, 28.9.2021 e 6.10.2021 - trentasette fiale di vaccino Pfizer-Biontech, corrispondenti a circa duecentoventidue dosi di vaccino, per impiegarle nelle vaccinazioni; di queste fiale, tredici venivano trovate all'interno del suo studio al momento dell'arresto, inservibili perché non adeguatamente conservate.”

Ad avviso del P.M. contabile ricorrono, a carico del dottor Mauro PASSARINI, tutti i presupposti di legge per l'addebito di responsabilità amministrativa a titolo di dolo, in relazione alla vicenda della simulata

somministrazione dei vaccini contro il covid-19 ai pazienti *no vax*, già oggetto di riscontro e valutazione in sede penale.

Ed invero, per le suddette condotte, nel procedimento penale n. 5413/22 RGNR (n. 4199/22 R. G.I.P.) al dottor PASSARINI è stato contestato il delitto di cui all'art. 314 C.p. (limitatamente a sole tredici fiale di vaccino) perché "in qualità di pubblico ufficiale, avendo per ragione del suo ufficio, la disponibilità di vaccini anti-covid 19, se ne appropriava. In particolare, in qualità di medico di medicina generale e di medico vaccinatore del SSN, ritirava, presso la farmacia dell'Ospedale civile di Ravenna, 15 flaconi di vaccino Pfizer- Biontech (per corrispondenti circa 80 dosi) di proprietà del Sistema Sanitario Nazionale, 13 dei quali flaconi, anziché utilizzarli per inoculare il vaccino a pazienti che certificava falsamente come vaccinati, li rendeva inservibili conservandoli a temperatura ambiente all'interno del suo studio professionale. Fatto commesso in Ravenna il 6 ottobre 2021."

Nell'ambito del medesimo procedimento penale al dottor PASSARINI sono stati riferiti duecentoquarantasei episodi di falso in atto pubblico (art. 479 C.p.) per avere, in concorso con i pazienti interessati, nei cui confronti si è proceduto separatamente, "attestato falsamente l'inoculazione del vaccino anti covid-19, inserendo i dati dell'avvenuta vaccinazione sulla piattaforma Sole Web inducendo così in errore i funzionari addetti del Ministero della Sanità che, nel prendere atto, contrariamente al vero dell'avvenuta vaccinazione, rilasciavano certificazione verde covid-19; condotta consistita, in particolare, per il PASSARINI nell'inserire nel sistema telematico Sole Web, utilizzando le proprie credenziali di medico vaccinatore, i dati dell'avvenuta vaccinazione anti covid-19 dei pazienti interessati senza aver inoculato alcun

vaccino a questi”.

All’esito del ridetto procedimento penale, con sentenza n. 755/2022 depositata in data 15.12.2022, il GIP del Tribunale di Ravenna ha applicato su richiesta delle parti ex art. 444 C.p.p. al dottor PASSARINI Mauro, in ordine ai reati ascrittigli, la pena di due anni di reclusione; la sentenza è divenuta irrevocabile in data 2.2.2023.

Il Procuratore regionale ha, quindi, evidenziato le seguenti poste di danno:

a) il **costo dei 37 flaconi** - pari a circa duecentoventidue dosi - di vaccino, di cui il dottor PASSARINI si è rifornito, per procedere alle vaccinazioni, poi in realtà non effettuate, presso la farmacia dell’Ospedale di Ravenna, avuto riguardo al costo unitario di ognuna delle dosi (€ 19,50) falsamente impiegate, per un totale di **€ 4.329,00 (quattromilatrecentoventinove/00);**

b) il **compenso aggiuntivo (indennità di somministrazione)** corrisposto al dott. PASSARINI dall’AUSL della Romagna per le vaccinazioni simulatamente effettuate nel corso del mese di agosto 2021, avuto riguardo al compenso previsto (pari a euro 7,50 per ogni prima somministrazione di vaccino e a euro 6,16 per la seconda) e al numero di vaccinazioni accertate come falsamente eseguite in sede penale nel mese di agosto 2021 (sessantotto vaccinazioni prima dose e trentasette vaccinazioni seconda dose), per un totale di **€ 738,00 (settecentotrentotto/00);**

c) i **costi supplementari** che l’AUSL della Romagna ha dovuto sopportare per assicurare, in via d’urgenza, la continuità dell’assistenza medica agli assistiti del predetto professionista, allorquando, a seguito dell’accertamento delle condotte di reato, è stata disposta la sua sospensione dall’esercizio della professione e, conseguentemente, la sospensione del

convenzionamento in atto con l'Azienda, quantificati dall'AUSL della Romagna (sulla base dei compensi corrisposti ai medici sostituti) in complessivi € 9.494,00 (novemilaquattrocentonovantaquattro/00) integrano indubitabilmente danno all'erario, *sub species* di danno (patrimoniale) da disservizio;

d) il danno derivante dalle “ **ulteriori rilevanti ricadute negative** delle condotte in contestazione sull'AUSL della Romagna, trovatasi ingiustamente impegnata, in un contesto operativo straordinario, reso estremamente complicato dalla pandemia in atto, in un frenetico percorso di immediata ricerca ed interpello dei possibili sostituti, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dell'assistenza sanitaria agli assistiti del professionista sospeso; una volta individuati i sostituti, inoltre, i competenti uffici dell'AUSL venivano interessati dai procedimenti amministrativi di verifica dei requisiti e di conferimento degli incarichi, nel mentre gli addetti agli sportelli CUP dovevano procedere ad attività supplementari, connesse alla cancellazione dalle liste degli assistiti del dottor PASSARINI e alla loro riassegnazione a quelle dei medici incaricati in sostituzione” che è stato quantificato in misura non inferiore a € 2.000,00 (**duemila/00**) (v. a.c., pag. 6);

e) il danno inerente alla conseguente **minore efficacia del programma di sanità pubblica** messo a punto e perseguito dal Ministero della Salute per il contenimento e il contrasto della diffusione epidemiologica dal COVID-19 in atto, da attuarsi (anche) mediante la vaccinazione della popolazione, quantificato in misura non inferiore a € 15.000,00 (**quindicimila/00**);

f) il **danno all'immagine** causato all'AUSL della Romagna per effetto del delitto di peculato e di falso in atto pubblico oggetto della condanna penale

passata in giudicato, quantificato in non meno di € 20.000,00 (ventimila/00).

Dall'importo complessivo del danno da risarcire all'AUSL della Romagna, pari a euro 36.561,00 – aggiunge il Procuratore regionale - va scomputato quanto già in precedenza rifiuto dal dottor PASSARINI alla medesima Azienda (€ 16.000,00); sicchè residua un danno da risarcire all'AUSL della Romagna di € 20.561,00, oltre all'ulteriore danno di € 15.000,00 da risarcire al Ministero della Salute, in relazione all'importo di cui alla lett. f).

Ritenuto in

DIRITTO

1. Va dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato come da relata di notifica ex art. 140 c.p.c perfezionata il 10/03/2024.

2. In punto di giurisdizione, va ricordato l'orientamento giurisprudenziale che afferma la soggezione anche dei medici di medicina generale, cd. medici di base, in regime di convenzionamento esterno con il SSN, alla giurisdizione della Corte dei conti per i danni cagionati alle strutture pubbliche nelle quali il medesimo si articola (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione giur. Lombardia n. 64/2016).

Nella vicenda oggetto, invero, il dottor PASSARINI era impegnato attivamente nelle attività connesse alla campagna vaccinale - organizzata dall'AUSL di appartenenza e, a monte, dal Ministero della Salute - per contrastare la diffusione dell'epidemia da covid-19 in atto, essendosi proposto egli stesso quale *medico vaccinatore* ed essendo stato come tale accreditato e abilitato dall'AUSL della Romagna; al dottor PASSARINI facevano capo, per tale ragione, ulteriori e specifici obblighi di attestazione e/o certificazione, dovendo provvedere anche all'inserimento diretto dei nominativi delle

persone vaccinate nell'apposita banca dati istituita dal Ministero della salute in funzione del successivo rilascio dei cd. *green pass*.

Risulta, per tali ragioni, accertato il pieno e fattuale inserimento del dottor PASSARINI nell'apparato sanitario pubblico istituito per contrastare l'emergenza epidemiologica in atto e, per effetto di ciò, la sussistenza in capo al medesimo professionista di un rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizionale contabile per i danni da lui causati a tale apparato.

3. Nel merito, le condotte del convenuto, del tutto intenzionali, giusta quanto ammesso dal dottor PASSARINI in sede penale, si palesano causative di danno all'erario sotto plurimi profili, nei limiti di quanto in appresso indicato.

3.1. Integra danno all'erario, anzitutto, il **costo dei trentasette flaconi** (sub lett. a).

Ed invero, la contestazione in sede penale del delitto di peculato solo per quindici flaconi di vaccino (pari a circa novanta dosi), tutti relativi alla fornitura del 6 ottobre, non esclude, alla luce delle circostanze di fatto emerse in fase istruttoria e del differente criterio probatorio operante in sede giuscontabile (*regola del più probabile che non*) (per tutte, Corte dei conti, SS.RR. n. 28/2015/QM) la responsabilità patrimoniale anche per gli altri ventidue flaconi di vaccino non impiegati di cui il dottor PASSARINI si era comunque approvvigionato presso la farmacia dell'Ospedale civile di Ravenna in data 16.9.2021 e 28.9.2021.

Il danno da risarcire per tale voce ammonta a € **4.329,00** (**quattromilatrecentoventinove/00**).

3.2. Integra, poi, danno erariale (sub lett. b) il **compenso aggiuntivo** (*indennità di somministrazione*) corrisposto al convenuto in relazione alle

vaccinazioni simulatamente effettuate nel mese di agosto 2021, avendo l'Azienda sospeso il pagamento dell'indennità per i mesi successivi.

Il danno da risarcire per tale voce ammonta a € 738,00 (settecentotrentotto/00).

3.3. Devono essere risarciti dal dottor PASSARINI anche i **costi supplementari** (sub lett. c) di seguito indicati

Dalla relazione di cui alla cennata nota prot. n. 2023/0002074/P del 3.1.2023 dell'U.O. Affari Generali e Legali dell'AUSL risulta come, per effetto dell'arresto e della sospensione dall'Ordine dei medici del dottor PASSARINI, l'Azienda abbia dovuto procedere urgentemente alla individuazione e alla nomina di vari sostituti, rimasti in carica sino alla fine di gennaio del 2022, allorquando la sospensione è stata revocata.

I costi di tali sostituzioni, concernendo tale danno proprio i costi aggiuntivi sostenuti dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, quante volte le condotte delittuose abbiano inciso sui processi organizzativi e di funzionamento dell'amministrazione, distogliendo risorse per il perseguimento dei fini istituzionali e rendendo necessaria la loro concentrazione per ripristinare la legalità dell'azione amministrativa (per tutte, da ultimo, Sez. giur. Toscana, n. 3/2002; id., Sez. II app., n. 301/2018 e n. 43/2020).

Il danno da risarcire per tale voce ammonta a € 9.494,00 (novemilaquattrocentonovantaquattro/00).

3.4. Del pari deve essere risarcito dal dott. PASSARINI il **danno all'immagine** causato all'AUSL della Romagna, mercè le condotte di reato per le quali è stato condannato dal GIP del Tribunale di Ravenna, con la sentenza n.

755/2022 depositata in data 15.12.2022, irrevocabile in data 2.2.2023, all'esito del procedimento penale n. 5413/2022 RGNR (n. 4199/2022 R GIP).

A differenza di quanto ritenuto dal P.M., l'addebito di responsabilità per danno all'immagine deve, però, seguire solo per il delitto di peculato (art. 314 C.p.), e non anche per quello di falso in atto pubblico (art. 479 C.p.).

Occorre, infatti, fare riferimento all'art. 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, il cui comma 1-*sexies* così dispone: "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato *contro* la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita".

Il significato della disposizione non può essere altro che quello di circoscrivere la risarcibilità del danno all'immagine della P.A. - fermo restando l'accertamento con sentenza passata in giudicato - alle sole fattispecie penali nella struttura delle quali è la stessa P.A. ad essere soggetto passivo del reato sia nella forma semplice che aggravata: ciò che è espresso dall'avverbio "contro". È, pertanto, alla luce di tale tesi che va letto il riferimento contenuto nel comma 7 dell'art. 51 c.g.c. ai "delitti commessi *ai danni*" delle pubbliche amministrazioni, che, invece, la giurisprudenza della Corte dei conti pone a fondamento della risarcibilità del danno all'immagine.

L'interpretazione che qui si segue è difforme dal prevalente orientamento giurisprudenziale, ma ha il duplice vantaggio di "estendere" la platea dei "reati" a cui è ricollegabile il danno all'immagine della P.A., oltre il *numerus clausus* dei "delitti dei pubblici ufficiali", ma nel rispetto del dato normativo,

che non viene, quindi, stravolto, come nella elaborazione dominante della giurisprudenza contabile, e di “allargare” la tipologia di sentenze penali *sub specie* rilevanti, in quanto l’accertamento di un reato può essere contenuto nella sentenza che dichiara la prescrizione.

Può osservarsi, infatti, non devono essere confusi i due profili, quello della sussistenza del reato e quello, necessariamente successivo, della sussistenza della causa di estinzione del reato, che presuppone l’accertamento della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivo e soggettivo.

L’accertamento della responsabilità può essere, quindi, contenuto in una sentenza di prescrizione.

Ciò premesso, nella quantificazione del risarcimento da porre in capo al convenuto per la grave lesione inferta all’immagine dell’AUSL della Romagna, il ricorso al criterio presuntivo indicato dal comma 1-*sexies* dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994 si appalesa *ictu oculi* inapplicabile, sicchè è fondata la “prova contraria” del Procuratore regionale che risponde, invece, maggiormente a criteri di giustizia, consentendo una più adeguata considerazione della gravità delle condotte di reato ascritte al dottor PASSARINI, anche a seguito dell’ampia e prolungata risonanza mediatica delle stesse (documentata dagli articoli di stampa in atti: (docc. nn. 5 e 8 dell’elenco). Si consente, in tal guisa, una quantificazione che proceda mediante applicazione dell’art. 1226 C.c. e dei criteri di liquidazione comunemente individuati dalla giurisprudenza contabile, a mente dei quali il risarcimento da addossare al convenuto appare congruamente determinato in € 10.000,00 (diecimila/00).

4. Per quanto concerne le poste di danno di cui alle lett. d) ed e), ad avviso del

Collegio, la Procura regionale non ha assolto all'onere della prova di cui all'art. 2697, c.c. (v. art. 95 c.g.c.).

Per quanto riguarda sub d), rimangono, infatti, delle semplici asserzioni le affermazioni, non suffragate in alcun modo da mezzi prova (v. art. 94), secondo cui “ le condotte illecite del dottor PASSARINI risultano causative di danno all'erario anche sotto altro e distinto profilo, inerente alla conseguente minore efficacia del programma di sanità pubblica (messo a punto e) perseguito dal Ministero della Salute per il contenimento e il contrasto della diffusione epidemiologica da covid-19 in atto, da attuarsi (anche) mediante la vaccinazione della popolazione” e, oltre, “ Il fatto che un medico ben conosciuto in città, munito delle necessarie conoscenze e competenze in materia scientifico-sanitaria e convenzionato con un'importante Azienda Sanitaria pubblica - per di più, dopo essersi volontariamente accreditato come medico vaccinatore - abbia con i propri comportamenti illeciti, di fatto, negato il valore sanitario del rimedio vaccinale e operato frontalmente contro la campagna vaccinale in atto, spingendosi sino al punto di attestare falsamente l'esecuzione delle vaccinazioni, ha indubbiamente rappresentato un forte disincentivo all'adesione alla campagna di prevenzione per molti cittadini”.

Del pari può dirsi, sub e), per le seguenti affermazioni: “Le false attestazioni di esecuzione delle vaccinazioni, inserite dal professionista nell'apposita piattaforma *Sole Web* del Ministero della Salute, permettendo a oltre duecentocinquanta persone (limitando per difetto il calcolo ai soli falsi vaccinati accertati durante i pochi mesi interessati dall'indagine penale) di conseguire indebitamente la certificazione sanitaria riservata ai soggetti vaccinati (il cd. *green pass*) hanno, inoltre, ulteriormente indebolito l'azione di

sanità pubblica nella misura in cui hanno permesso a soggetti non vaccinati di munirsi indebitamente della predetta certificazione (che la vaccinazione presupponeva) e di essere considerati, dal punto di vista sanitario, vaccinati a tutti gli effetti, mentre non lo erano affatto”.

L’atto di citazione, in conclusione, per quanto riguarda le predette voci di danno esprime soltanto una opinione del P.M. contabile sulla quale non può fondarsi una sentenza di condanna.

5. Il danno che deve essere risarcito dal dott. PASSARINI Mauro ammonta, quindi, in totale, a € 8.561,00 (ottomilacinquecentosessantuno/00), essendo il danno ascrivibile al medesimo pari a € 24.561,00, risultante dalla sommatoria delle somme corrispondenti alle poste di danno sub lett. a),b),c) e f) e decurtato dell’importo di € 16.000,00 già rifiuto dal convenuto; il tutto aumentato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, alle condizioni di legge e sino all’integrale soddisfo.

Spese di giustizia, a carico del dott. PASSARINI Mauro, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna

ACCOGLIE

parzialmente la domanda della Procura regionale e, per l’effetto, condanna il dott. **PASSARINI Mauro**, come sopra generalizzato, al pagamento, in favore dell’AUSL della Romagna, della somma di € **8.561,00 (ottomilacinquecentosessantuno/00)** – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei sensi in motivazione – e delle spese di giustizia, che si liquidano in € **73,12 (settantre/12)**.

SENT. NR. 92/2024/R

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

(dott. Vittorio Raeli)

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 22 novembre 2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

firmato digitalmente